

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022

651/2022/R/COM

DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER GLI ANNI DI COMPETENZA 2021 E 2022 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 554/2022/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (di seguito: legge 221/15), e in particolare l'articolo 60;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08), in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici – TICS” (di seguito: TICS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale” (di seguito: deliberazione 366/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri

per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento” (di seguito: deliberazione 106/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com, recante “Deliberazione disposizioni preliminari ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di innalzamento della soglia ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas” (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 554/2022/R/com recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale elettrico relativo alle annualità 2021 e 2022 a forniture servite da reti di distribuzione non interconnesse”;
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità prevedendo, tra l’altro, all’articolo 57-*bis*, comma 5, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05 e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15 siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - definito, con la deliberazione 223/2021/R/com, le modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII), gestito da Acquirente Unico, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
 - approvato, con la deliberazione 63/2021/R/com, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, ivi inclusi i relativi flussi informativi tra i soggetti interessati;
 - precisato, con la deliberazione 366/2021/R/com, l’assetto delle responsabilità del trattamento dei dati personali funzionali, tra l’altro, al riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché del bonus sociale elettrico ai clienti finali serviti da reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- nella fase di prima attuazione del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico (agevolazioni relative all'anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi bonus, in ragione della diversità e del diverso grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento dell'agevolazione;
- nello specifico, ai sensi del quadro normativo di riferimento in materia di *privacy* e considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento dei dati personali si è ritenuto utile modulare gli adempimenti *privacy* preliminari con un approccio differenziato in relazione al prevedibile rischio associato ai trattamenti effettuati da ciascun Gestore Idrico, nominato Responsabile del trattamento;
- i flussi informativi previsti dalla deliberazione 63/2021/R/com sono avviati solo una volta completati gli adempimenti di cui al punto precedente;
- pertanto, al fine di consentire di concludere in tempi ragionevolmente contenuti i procedimenti di riconoscimento automatico del bonus 2021 a forniture idriche, con deliberazione 106/2022/R/com è stata approvata una disciplina semplificata da applicare con riferimento a tali procedure;
- nello specifico, con la menzionata deliberazione 106/2022/R/com, l'Autorità ha disposto il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 a tutti i nuclei familiari risultati beneficiari di bonus sociale elettrico per disagio economico nel medesimo anno, prevedendo, tra l'altro:
 - che la corresponsione dell'agevolazione, secondo la procedura semplificata, avvenga entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico territorialmente competente riceve dal Gestore del SII i flussi contenenti le informazioni funzionali all'individuazione delle forniture agevolabili;
 - la facoltà per il Gestore Idrico - nel caso in cui il medesimo Gestore non disponga di tutte le informazioni e dei dati necessari all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica ovvero le attività necessarie all'individuazione della fornitura idrica non consentano di rispettare il termine previsto per la liquidazione del bonus agli aventi diritto - di procedere alla quantificazione dell'agevolazione sulla base della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti);
 - la possibilità per il medesimo Gestore, al fine di evitare la sovrapposizione in bolletta con ratei di bonus sociale relativi al 2022, di erogare il bonus a favore delle utenze dirette anche mediante contributo *una tantum*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 665/2017/R/idr, l'Autorità ha approvato il TICSII, individuando i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino

della struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti finali del servizio idrico integrato; in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo TICSII prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la quota variabile del servizio di acquedotto sia determinata secondo un criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;

- le tempistiche di applicazione della deliberazione 106/2022/R/com sono risultate differenziate tra i Gestori del servizio idrico integrato; in particolare, i Gestori Idrici per i quali sono stati completati, nel corso del 2022, gli adempimenti preliminari previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile, hanno ricevuto dal Gestore del SII i flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021; tali Gestori hanno successivamente ricevuto dal Gestore del SII i flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico relativo all'anno 2022 secondo le modalità ordinarie di cui alla deliberazione 63/2021/R/com;
- diversamente, i Gestori Idrici per i quali non sono ancora stati completati i richiamati adempimenti preliminari, necessari a garantire la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, non hanno conseguentemente avuto ancora accesso ai flussi informativi necessari al riconoscimento del bonus sociale idrico 2021 e 2022 agli aventi diritto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 554/2022/R/com l'Autorità ha definito una disciplina semplificata orientata a consentire il riconoscimento del bonus elettrico 2021 e 2022 ai clienti aventi diritto serviti da reti di distribuzione non interconnesse.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in conseguenza delle tempistiche di applicazione della deliberazione 106/2022/R/com, risultate differenziate tra i diversi Gestori e, conseguentemente, dei ritardi registrati nel corso del corrente anno in relazione al processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico 2022, prevedere l'introduzione di una disciplina semplificata anche per il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2022, al fine di rendere meno oneroso e più spedito il processo di riconoscimento dell'agevolazione idrica a beneficio degli aventi diritto;
- prevedere che, in un'ottica di ulteriore semplificazione, la disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico 2022 di cui al precedente alinea si applichi, con riferimento alla gestione delle pratiche di bonus 2021 e 2022, a tutti i Gestori del servizio idrico integrato per i quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, non ha ancora dato indicazione al Gestore del SII ai fini della trasmissione dei previsti flussi informativi funzionali al riconoscimento delle agevolazioni 2021 e 2022;

- prevedere, nello specifico, che, ai fini dell'applicazione della predetta disciplina semplificata:
 - il bonus sociale idrico di competenza delle annualità 2021 e 2022 sia riconosciuto a tutti i nuclei familiari risultati beneficiari di bonus sociale elettrico nel medesimo anno, ad eccezione (con riferimento all'anno 2022) dei nuclei beneficiari di bonus sociale elettrico appartenenti alla classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2 della deliberazione 188/2022/R/com, considerando in tal modo come automaticamente verificato, da parte del Gestore del SII, il cosiddetto "vincolo di unicità" del bonus;
 - il Gestore del SII trasmetta ai singoli Gestori territorialmente competenti, individuati con le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com, un'unica comunicazione per anno di competenza, contenente le informazioni necessarie relative a tutti i nuclei familiari ISEE agevolabili, per l'anno di competenza 2021 e per l'anno di competenza 2022;
 - la trasmissione delle sopracitate comunicazioni da parte del Gestore del SII debba avvenire, a partire dal mese di gennaio 2023, con cadenza almeno mensile, al fine di consentire ai Gestori Idrici di corrispondere il bonus sociale idrico 2021 e 2022 nel rispetto delle tempistiche previste nel presente provvedimento;
 - in relazione alla quantificazione del bonus sociale idrico per l'anno di competenza 2021 e 2022, siano confermate le previsioni recate dall'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, disponendo, nello specifico, che:
 - ✓ con riferimento alle utenze dirette, l'agevolazione sia calcolata in funzione della numerosità effettiva del nucleo familiare, sulla base delle disposizioni recate dal TICS in materia di articolazione tariffaria pro capite;
 - ✓ esclusivamente nei casi in cui le attività necessarie all'individuazione della famiglia anagrafica non consentano al Gestore Idrico di procedere alla corresponsione dell'agevolazione nel rispetto dei termini previsti dal presente provvedimento, il bonus sociale idrico possa essere riconosciuto tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti), fatto salvo l'obbligo per il medesimo gestore di conguagliare l'importo già corrisposto a titolo di bonus, ricalcolato in funzione del numero effettivo dei componenti la famiglia anagrafica entro e non oltre 3 mesi dalla data della prima erogazione;
 - ✓ con riferimento alle utenze indirette, l'agevolazione sia calcolata in funzione della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile, fatto salvo l'obbligo per il medesimo Gestore di accettare l'autodichiarazione di cui al comma 3.6 del TICS trasmessa dal singolo utente indiretto interessato, da cui risulti il numero effettivo dei componenti il nucleo agevolabile, provvedendo nel caso, ad effettuare il

relativo conguaglio entro e non oltre 3 mesi dalla data della prima erogazione;

- la corresponsione del bonus sociale idrico 2021 e 2022, secondo la procedura semplificata di cui al presente provvedimento, debba avvenire entro e non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico riceve le informazioni a ciò funzionali dal Gestore del SII;
- il Gestore provveda all'erogazione del bonus sociale idrico:
 - ✓ a favore delle utenze dirette nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, o ancora, al fine di evitare la sovrapposizione in bolletta con ratei di bonus afferenti ad annualità differenti, mediante il riconoscimento di un contributo *una tantum*, pur sempre nel rispetto della disciplina più sopra richiamata in materia di quantificazione dell'agevolazione idrica sulla base di quanto previsto dal TICSII;
 - ✓ a favore delle utenze indirette mediante contributo *una tantum* e comunque nel rispetto delle modalità già previste dalla deliberazione 63/2021/R/com;
- in un'ottica di semplificazione, restino ferme le modalità di applicazione della componente perequativa UI3 già adottate dai gestori dell'acquedotto nell'ambito dell'attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato per l'anno 2021 e 2022;
- confermare la necessità di garantire un'adeguata informazione ai singoli nuclei familiari agevolabili, mediante avviso in fattura o tramite apposita comunicazione extra bolletta, mutuando laddove applicabili le previsioni di cui alla deliberazione 106/2022/R/com;
- prevedere in capo ai Gestori idrici obblighi di rendicontazione delle informazioni concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico per l'anno 2021 e 2022, in analogia a quanto disposto in materia dalle deliberazioni 63/2021/R/com e 106/2022/R/com;
- disporre, infine, che i Gestori Idrici siano tenuti all'applicazione della disciplina ordinaria disposta con deliberazione 63/2021/R/com a partire dalle DSU di competenza dell'anno 2023.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- modificare l'Allegato A alla deliberazione 554/2022/R/com, al fine di rendere compatibile l'applicazione della disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus elettrico 2021 e 2022 ai clienti aventi diritto serviti da reti di distribuzione non interconnesse con i flussi informativi già predisposti per l'applicazione della disciplina ordinaria, di cui all'Allegato E alla deliberazione 63/2021/R/com

DELIBERA

1. di prevedere l'introduzione di una disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2022;
2. di prevedere, in un'ottica di ulteriore semplificazione, che la disciplina semplificata di cui al precedente punto 1 si applichi altresì, con riferimento alla gestione delle pratiche di bonus 2021, a tutti i Gestori del servizio idrico integrato per i quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'Autorità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, non ha ancora dato indicazione al Gestore del SII ai fini della trasmissione dei previsti flussi informativi funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 e dell'anno 2022;
3. di approvare, a tal fine, l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che i Gestori idrici siano tenuti all'applicazione della disciplina ordinaria disposta con deliberazione 63/2021/R/com a partire dalle DSU di competenza dell'anno 2023;
5. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 554/2022/R/com, come segue:
 - a. all'articolo 2, comma 2.2, le parole “, valorizzando solo quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), h)” sono eliminate;
 - b. il comma 5.2 è soppresso;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Imprese e del made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla società Acquirente Unico S.p.A. e all'Associazione UNIEM – Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Allegato A

**DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL RICONOSCIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER GLI ANNI DI
COMPETENZA 2021 E 2022**

Allegato A

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 La disciplina semplificata di cui al presente Allegato si applica a tutti i Gestori del servizio idrico integrato che alla data di pubblicazione del presente provvedimento non hanno ancora ricevuto dal Gestore del SII i dati relativi alle DSU di competenza delle annualità 2021 e 2022. Per i suddetti Gestori Idrici la disciplina semplificata di cui al presente Allegato si applica ai fini del riconoscimento e della liquidazione del bonus sociale idrico di competenza dell'anno 2021 e dell'anno 2022.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al riconoscimento del bonus sociale idrico

- 2.1 Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1.1, il bonus sociale idrico è riconosciuto:
- a) per l'annualità 2021, a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico;
 - b) per l'annualità 2022, a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato nel medesimo anno del bonus sociale elettrico per disagio economico, ad eccezione dei nuclei appartenenti alla classe di agevolazione d) di cui all'articolo 2 della deliberazione 188/2022/R/com.
- 2.2 Restano ferme, ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico di cui al precedente comma 2.1, le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

Articolo 3

Trasmissione da parte del SII ai Gestori Idrici territorialmente competenti delle informazioni funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico

- 3.1 Ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, il Gestore del SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente, individuato con le modalità di cui all'Articolo 4 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, un'unica comunicazione, per ciascun anno di competenza (2021 e 2022), relativa ai nuclei familiari di cui al precedente comma 2.1.
- 3.2 Le comunicazioni di cui al precedente comma 3.1:
- a) sono trasmesse con cadenza almeno mensile, a partire dal mese di gennaio 2023, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali applicabile;

Allegato A

- b) contengono le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C, alla deliberazione 63/2021/R/com, valorizzando solo quelle di cui alle lettere a), b), c), f) e h).
- 3.3 La verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus sociale idrico si intende automaticamente assolta da parte del Gestore del SII al momento della trasmissione ai Gestori Idrici territorialmente competenti dell'informazione relativa ai nuclei familiari da agevolare di cui al precedente comma 2.1.

Articolo 4

Quantificazione del bonus sociale idrico

- 4.1 Ciascun Gestore Idrico eroga agli aventi diritto, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 5, un bonus sociale idrico calcolato in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie (riferite alle annualità 2021 e 2022):
- la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
 - la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
 - la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Per l'anno $a = 2021$ (2022), si ha:

$$B_n^S = (T_{agev_n}^a + Tf_n^a + Td_n^a) * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev_n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all'Articolo 5, comma 1, del TICS (espressa in euro al metro cubo);

Tf_n^a è la tariffa di fognatura come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICS (espressa in euro al metro cubo);

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICS (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

Allegato A

- 4.2 In deroga a quanto previsto al precedente comma 4.1, il bonus sociale idrico può essere calcolato tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile, ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti, esclusivamente nei casi in cui le attività necessarie all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica e alla quantificazione del bonus secondo quanto previsto al medesimo comma 4.1 non consentano al Gestore Idrico di procedere alla corresponsione dell'agevolazione entro il termine di cui al successivo comma 5.1.
- 4.3 Nei casi di cui al precedente comma 4.2, è fatto obbligo al Gestore Idrico di procedere comunque alle attività necessarie all'individuazione della numerosità della famiglia anagrafica, alla quantificazione del bonus e all'eventuale conguaglio dell'importo di bonus erogato, secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui al successivo comma 5.3.
- 4.4 Nel caso in cui, sulla base delle informazioni disponibili nelle anagrafiche gestionali, al nucleo familiare ISEE non risulti associabile una fornitura idrica, il Gestore Idrico territorialmente competente assume che il medesimo nucleo sia servito da una fornitura idrica centralizzata. In questi casi il Gestore è tenuto a quantificare l'ammontare del bonus in funzione della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile, fatto salvo l'obbligo per il medesimo Gestore di accettare l'autodichiarazione di cui al comma 3.6 del TICSII trasmessa dal singolo utente indiretto interessato. Tale autocertificazione dovrà essere presa in carico dal Gestore territorialmente competente, ai fini del ricalcolo dell'importo di bonus sociale idrico da conguagliare, se trasmessa entro il termine di cui al successivo comma 5.3.

Articolo 5

Corresponsione del bonus sociale idrico

- 5.1 Con riferimento alle utenze dirette, il bonus sociale idrico è corrisposto dal Gestore Idrico nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, oppure tramite l'erogazione di un contributo *una tantum*. A prescindere dalla modalità di erogazione adottata, il bonus deve essere riconosciuto non oltre il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui il Gestore Idrico ha ricevuto dal Gestore del SII la comunicazione di cui al precedente comma 3.1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.3 in materia di conguaglio.
- 5.2 Nel caso in cui non sia stata individuata una fornitura idrica diretta, il Gestore Idrico può procedere all'erogazione del bonus in base alle modalità definite dall'articolo 17, comma 17.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 5.1.
- 5.3 Qualora ricorrano le casistiche di cui ai precedenti commi 4.3, e 4.4 e il Gestore abbia individuato la fornitura idrica diretta successivamente all'erogazione del bonus, ovvero abbia aggiornato la propria anagrafica a seguito della trasmissione dell'autocertificazione da parte del singolo utente indiretto interessato, o abbia verificato che la fornitura diretta non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2.2, il medesimo Gestore è tenuto a conguagliare l'importo riconosciuto a titolo di bonus sociale idrico entro e non oltre 3 mesi dalla data della prima erogazione.

Allegato A

Articolo 6

Deroghe all'articolo 9 del TIBSI

- 6.1 In deroga a quanto previsto dall'Articolo 9, comma 9.1, del TIBSI, restano ferme le modalità di applicazione della componente perequativa UI3 già adottate dal Gestore Idrico nell'ambito dell'attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato, ancorché da agevolare.

Articolo 7

Obblighi di informativa per i gestori del servizio idrico integrato

- 7.1 Ciascun Gestore Idrico provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche mediante il proprio sito internet.
- 7.2 Qualora il bonus sociale idrico sia corrisposto dal Gestore Idrico nel documento di fatturazione, il Gestore medesimo provvede a segnalarlo nel medesimo documento, con le modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui, nello stesso documento di fatturazione, siano corrisposti anche ratei di bonus di competenza di anni diversi, si applica quanto disposto dall'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.
- 7.3 Qualora il bonus sociale idrico sia corrisposto dal Gestore Idrico sotto forma di contributo *una tantum*, con assegno circolare non trasferibile, il medesimo Gestore è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: “*Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico relativamente all'anno di competenza 2021 (2022) nel rispetto delle disposizioni adottate dall'ARERA con la deliberazione xxx/2022/R/com*”.
- 7.4 Nel caso in cui il bonus sociale idrico sia corrisposto dal Gestore Idrico sotto forma di contributo *una tantum*, con una modalità indiretta diversa dall'assegno, il medesimo Gestore Idrico è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: “*Bonus sociale idrico 2021 (2022)*”.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico

- 8.1 Tenuto conto degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'Articolo 12 del TIBSI, i Gestori Idrici sono tenuti a comunicare all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico erogato e di competenza delle annualità 2021 e 2022, entro il 31 marzo 2024, o comunque nell'ambito della prima rendicontazione utile resa ai sensi del comma 12.1 del TIBSI, secondo le modalità operative che verranno definite dall'Autorità medesima per assicurarne una separata evidenza.

Allegato A

Articolo 9

Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa alle forniture agevolate

- 9.1 Entro il quarto mese successivo al termine di cui al comma 5.1, il Gestore Idrico invia al SII una comunicazione distinta per anno di competenza (2021 e 2022) contenente gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'Articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, con riferimento ai seguenti nuclei familiari ISEE:
- a) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore Idrico ha provveduto ad erogare il bonus (di competenza dell'anno 2021 e 2022) in bolletta;
 - b) nuclei familiari ISEE ai quali il Gestore Idrico ha provveduto ad erogare il bonus (di competenza dell'anno 2021 e 2022) mediante corresponsione di un contributo *una tantum*;
 - c) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata individuata una fornitura idrica individuale non agevolabile.
- 9.2 La comunicazione di cui al precedente comma 9.1 contiene almeno le seguenti informazioni per ogni nucleo familiare ISEE:
- a) codice pratica SII;
 - b) tipologia di fornitura agevolata (ossia fornitura sottesa ad un'utenza diretta, ove individuata, o indiretta);
 - c) codice identificativo della fornitura (ove individuata);
 - d) riconoscimento o meno del bonus e motivi dell'eventuale rigetto;
 - e) codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus sociale idrico (ossia, nel caso di utenze diverse da quelle indirette, il codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di utenze indirette, il codice fiscale del dichiarante la DSU).

Articolo 10

Obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione del bonus sociale idrico

- 10.1 A partire dal secondo semestre 2023, entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, i Gestori Idrici, in aggiunta alle rendicontazioni bimestrali di cui all'Articolo 8 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, trasmettono anche le rendicontazioni relative alle erogazioni del bonus sociale idrico per l'anno 2021 e 2022 gestite ai sensi del presente provvedimento, indicando, per le erogazioni gestite nel medesimo bimestre, le seguenti informazioni:
- codice pratica SII;
 - importo erogato;
 - importo di competenza di ciascun anno.

Allegato A

- 10.2 A partire dal secondo semestre dell'anno 2023, entro 90 giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, il Gestore del SII in aggiunta alle rendicontazioni bimestrali di cui all'Articolo 9 dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali idrici 2021 e 2022 erogati ai sensi del presente provvedimento da ciascun Gestore Idrico nel medesimo bimestre, come risultante dalle rendicontazioni di cui al precedente comma 10.1 ed indicando le medesime informazioni.